

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
E CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e in particolare l'articolo 2-bis, il quale, al comma 1, prevede lo stanziamento di appositi fondi per: a) il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili alle Università per l'ammontare di 2,5 milioni di euro; b) l'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti esenti dalle tasse e dai contributi universitari per l'ammontare di 10 milioni di euro; c) la costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto del *personal computer*, per l'ammontare di 2,5 milioni di euro e, al comma 2, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, entro il limite delle predette disponibilità finanziarie, le modalità di erogazione dei cofinanziamenti alle Università, di erogazione del contributo per l'acquisto del *personal computer*, di funzionamento del fondo di garanzia, nonché di gestione e comunicazione delle iniziative;

VISTA la deliberazione del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 7 luglio 2005 che destina 15 milioni di euro al progetto - Un c@ppuccino per un PC -, a valere sul competente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per incrementare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte degli studenti universitari;

VISTO il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 registrato alla Corte dei Conti il 15 settembre 2005 registro 11, foglio 176, che individua tra i progetti di rilevanza e di preminente interesse nazionale, da finanziare con il Fondo di finanziamento dei progetti strategici nel settore informatico, l'iniziativa denominata "Un c@ppuccino per un PC" nell'ambito della linea strategica diretta all'alfabetizzazione degli italiani;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi connessi allo sviluppo ed all'estensione delle nuove tecnologie per favorire una maggiore circolarità di informazioni, esperienze e cultura sono state già avviate e realizzate iniziative dirette all'alfabetizzazione ed all'inclusione di numerose categorie di cittadini;

RILEVATO che a partire dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sono stati promossi e finanziati progetti per incentivare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte dei cittadini attraverso l'erogazione di incentivi e condizioni agevolate a determinate categorie di utenti quali giovani, famiglie, docenti, dipendenti pubblici e lavoratori subordinati, per l'acquisto di *personal computer* e per il rilascio di certificazioni informatiche;

CONSTATATO che le iniziative adottate hanno trovato un ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari;

CONSIDERATO il positivo riscontro all'iniziativa "PC ai giovani" di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 19 maggio 2004;

CONSIDERATA l'opportunità che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie emani i provvedimenti che consentano il riuso di soluzioni già in uso e di proprietà della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione del Fondo di garanzia si rende necessario il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;

RAVVISATA la necessità di realizzare un piano coordinato e condiviso con le Università per le attività di comunicazione della iniziativa avvalendosi anche del supporto della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) al fine di garantire coerenza ed omogeneità delle attività medesime a livello nazionale;

DECRETA

CAPO I

Modalità di erogazione alle Università dei cofinanziamenti destinati alla realizzazione di reti di connettività senza fili

Art.1

Modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento da parte delle università

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute possono presentare domanda per ottenere il cofinanziamento da parte dello Stato dei progetti di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, finalizzati alla realizzazione di reti di connettività senza fili nelle aree ed edifici universitari, che permettano ai docenti ed agli studenti di accedere gratuitamente a servizi per la didattica avanzata e servizi amministrativi *on line*.

2. Le domande di partecipazione al bando di cofinanziamento sono redatte sull'apposito modulo di cui all'allegato A del presente decreto reperibile sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca www.istruzione.it, sezione "Un c@ppuccino per un PC". La domanda sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'università è inviata esclusivamente per via telematica a: segreteria.dit@governo.it indicando nell'oggetto - Progetto *wireless* nelle Università - entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 2

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti di massima di cui all'articolo 1, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (in seguito denominato: "*Dipartimento*"), è istituita una Commissione di valutazione composta da due rappresentanti designati dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, un rappresentante designato dal Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca, un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane.

2. La partecipazione alla Commissione di valutazione è senza oneri per l'Amministrazione e non dà diritto a rimborsi spese o a compensi per i partecipanti.

3. All'esito della valutazione di merito, la graduatoria predisposta dalla Commissione di cui al comma 1, è approvata con provvedimento del Capo del Dipartimento, che definisce l'ordine decrescente dei progetti ammissibili fino al limite delle risorse disponibili.

Art. 3

Modalità di erogazione dei cofinanziamenti alle università

1. I cofinanziamenti concessi alle Università sono erogati tramite apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento e ciascuna Università.

Art. 4

Durata del progetto e spese finanziabili

1. I lavori cofinanziati ai sensi del presente capo sono completati entro 10 mesi dalla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 3.

2. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Dipartimento può autorizzare una sola proroga per non più di 5 mesi.

3. L'importo massimo del cofinanziamento è pari a 50.000,00 euro.

Art. 5

Controlli

1. Il Dipartimento svolge attività di controllo sull'attuazione dei progetti.

2. A seguito dei risultati dei controlli di cui al comma 1, in caso di mancata o difforme realizzazione del progetto nel termine di durata progettuale di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, con provvedimento del Dipartimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la revoca totale o parziale del cofinanziamento concesso con rimborso delle somme eventualmente anticipate.

CAPO II

Modalità di funzionamento del fondo di garanzia

Art. 6

Costituzione e finalità del fondo di garanzia

1. È istituito presso il Dipartimento un fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto di un *personal computer* portatile, con una dotazione di 2,5 milioni di euro (in seguito denominato: "Fondo").

2. Le disponibilità del Fondo, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. Il Dipartimento provvede alla gestione del Fondo attraverso l'affidamento ad un soggetto (in seguito denominato: "gestore") individuato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, tra le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.

4. La garanzia del Fondo è concessa su un finanziamento a favore dei soggetti di cui all'articolo 7 per l'acquisto di un *personal computer* portatile.

5. Il finanziamento oggetto della garanzia è di ammontare non superiore a 1.200,00 euro comprensivo di IVA ed è concesso una sola volta per ciascun avente diritto.

6. Nel caso in cui sia stato riconosciuto il contributo governativo di 200,00 euro l'importo del finanziamento è ridotto in misura corrispondente.

Art. 7

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari (in seguito denominati: "studenti"), sono gli studenti universitari regolarmente iscritti alle università statali e non statali legalmente riconosciute.

Art. 8

Soggetti finanziatori

1. La garanzia può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, operanti nel settore del credito al consumo (in seguito denominati: "finanziatori"), che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Dipartimento.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni, stabilisce i costi del finanziamento a carico dello studente e formalizza l'accettazione da parte dei finanziatori delle modalità di gestione del Fondo di cui al presente decreto.

Art. 9

Operazioni ammissibili alla garanzia

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti che:

a) sono concessi agli studenti a fronte dell'acquisto di un *personal computer* portatile con le caratteristiche di cui all'articolo 14;

b) prevedono un piano di rimborso in rate mensili non inferiori a dodici né superiori a trentasei;

c) sono erogati, a pena di inefficacia della garanzia, entro dieci giorni dalla data di richiesta della medesima.

Art. 10

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa:

- a) per un importo massimo non superiore all'80 per cento del finanziamento erogato;
- b) nei limiti dell'importo di cui alla lettera a), in misura pari all'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione del finanziatore nei confronti degli studenti per la quota capitale nei limiti indicati all'articolo 6, comma 5 e per interessi di mora, in misura non superiore al tasso legale, calcolata al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 11

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione dei finanziamenti alla garanzia avviene per via esclusivamente telematica con le seguenti modalità:

- a) i finanziatori comunicano al gestore le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente decreto;
- b) il gestore comunica ai finanziatori il numero di posizione progressivo assegnato all'operazione secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta;
- c) i finanziatori, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunicano al gestore, entro quindici giorni lavorativi dal suo verificarsi, la mancata erogazione ovvero l'estinzione anticipata del finanziamento.

2. Il gestore provvede alla registrazione delle operazioni e, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, sospende l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione ai finanziatori e al Dipartimento.

3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

Art. 12

Attivazione della garanzia

1. In caso di inadempimento dello studente, i finanziatori entro novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, avviano, a proprie spese, le procedure di recupero del credito, inviando allo studente l'intimazione di pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida di pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dello studente dell'intimazione, i finanziatori possono attivare la garanzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro il termine di novanta giorni dalla predetta data. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:

1) l'avvenuto inadempimento nei modi di cui comma 1;

2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;

3) l'ammontare dell'esposizione rilevato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1;

4) la documentazione contabile comprovante l'avvenuta erogazione della somma al rivenditore;

b) copia del contratto di finanziamento;

c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;

d) copia della documentazione di cui all'articolo 15, comma 1, punti b) e d).

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione al finanziatore dell'importo come determinato ai sensi dell'articolo 10.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della

documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui il finanziatore, successivamente all'intervento della garanzia, riceva dallo studente il pagamento totale o parziale del debito provvederà a riversare al Fondo le somme riscosse.

Art. 13

Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede, eventualmente anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, al recupero nei confronti del debitore della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso delle spese sostenute per il recupero.

CAPO III

Procedura per l'acquisto del *personal computer* portatile e per l'erogazione del contributo governativo

Art. 14

Caratteristiche del personal computer portatile

1. Al fine delle agevolazioni di cui ai Capi II e III il *personal computer* portatile deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere nuovo di fabbrica e presente al listino;
- b) essere dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica;
- c) essere corredato di manualistica tecnica d'uso *hardware* e *software* in lingua italiana;
- d) essere corredato di sistema operativo in lingua italiana a scelta dello studente e di corrispondente licenza d'uso a tempo indeterminato;
- e) essere di tipo *WI-FI ready*, ovvero predisposto, sia a livello *hardware* che *software*, per il collegamento alle reti locali in modalità *wireless* 802.11b/802.11g.

Art. 15

Procedura per accedere al finanziamento garantito dal Fondo

1. Al fine di ottenere il finanziamento di cui all'articolo 6, comma 5, lo studente deve:

a) accreditarsi attraverso la procedura illustrata sul sito internet www.istruzione.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC;

b) ottenere il modulo di adesione, riportante le generalità e il codice fiscale dello studente, il numero identificativo personale attribuito (in seguito denominato "PIN"), e l'indicazione dell'eventuale diritto al contributo governativo;

c) recarsi presso un rivenditore scelto tra quelli indicati sul sito internet www.italia.gov.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC -, scegliere un *personal computer* portatile di qualunque marca e modello, purché avente le caratteristiche minime di cui all'articolo 14;

d) recarsi, entro il termine di 30 giorni di validità del PIN, presso uno dei finanziatori con il preventivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), per richiedere la concessione del finanziamento, rilasciando a tal fine una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, di protesti o di pignoramenti.

2. Nel caso in cui il finanziatore operi direttamente presso il rivenditore, le operazioni di cui al comma 1 lett. d) sono svolte direttamente dal rivenditore medesimo.

3. Scaduto il termine di validità del PIN lo studente può richiederne un altro con le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b), annullando quello originario.

Art. 16

Beneficiari e ammontare del contributo

1. Agli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 e che acquistano un *personal computer* portatile con le caratteristiche di cui all'articolo 14, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un contributo pari a 200,00 euro, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con il finanziamento di cui all'articolo 6, comma 5, nel limite massimo complessivo di 1.200,00 euro per singolo studente.
3. Il contributo può essere erogato anche allo studente, di cui al comma 1, che non intende usufruire del finanziamento garantito

Art. 17

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato mediante una riduzione di 200,00 euro sul prezzo di acquisto del *personal computer* portatile, comprensivo di IVA, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

Art. 18

Accreditamento del rivenditore

1. Il rivenditore, anche di vendite on line, che intende aderire all'iniziativa compila il foglio elettronico riportato sul sito www.italia.gov.it, sezione - Un c@ppuccino per un PC - ed indica gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, le coordinate di conto corrente bancario o postale su cui ricevere i pagamenti e manifesta la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti ad analoghi progetti gestiti dal Dipartimento è sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati già comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sul medesimo sito.

Art. 19

Adempimenti a carico del rivenditore per il rilascio del preventivo

1. Per il rilascio del preventivo del prezzo dell'apparecchio il rivenditore adotta la seguente procedura:

a) identifica lo studente, il quale fornisce il proprio codice fiscale e PIN e esibisce la propria carta di identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) accede al sito www.italia.gov.it alla sezione "Un c@ppuccino per un PC" ed inserisce:

1) i dati dello studente (codice fiscale, PIN ed estremi documento di riconoscimento);

2) i dati del *personal computer* selezionato (marca, modello, configurazione) il prezzo comprensivo di IVA. Tale operazione è automaticamente inibita in caso di impegno totale delle disponibilità del Fondo di garanzia;

c) predispone il preventivo e lo consegna allo studente dopo aver verificato e confermato i dati con apposita sottoscrizione. Il preventivo è memorizzato dal sistema informativo.

2. Il rivenditore, nel caso di esaurimento delle disponibilità del contributo procede, previa autorizzazione dello studente, al rilascio del preventivo senza l'indicazione del predetto contributo.

Art. 20

Pagamento al rivenditore

1. Il finanziatore, perfezionati gli adempimenti per la concessione del finanziamento provvede ad effettuare, tramite bonifico bancario a favore del rivenditore, il pagamento dell'importo indicato sul preventivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), al netto di eventuali contributi, e rilascia allo studente copia della relativa contabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 16. Il finanziatore verifica, attraverso l'accesso al sito www.italia.gov.it sezione - Un c@ppuccino per un PC - preventivi -, i dati contenuti nel preventivo di cui all' articolo 19, comma 1, lettera c).

2. Il rimborso al rivenditore del contributo governativo di 200,00 euro avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o conto corrente postale ovvero mediante assegno postale, secondo le indicazioni fornite dal rivenditore all'atto dell'adesione all'iniziativa, al netto di 3,00 euro per il costo di ciascuna operazione successivamente al completamento dell'operazione di cui all'articolo 21 .

3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti al rivenditore entro trenta giorni dalla fine del mese di competenza del completamento dell'operazione.

Art. 21

Modalità di vendita del personal computer portatile

1. Il rivenditore, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento, di cui all'articolo 20, comma 1, da parte del finanziatore, attraverso l'esibizione a cura dello studente, della contabile bancaria, consegna il *personal computer* portatile allo studente e, per il perfezionamento dell'operazione, compila l'apposito foglio elettronico indicando il numero di serie del *personal computer* portatile consegnato ed il numero identificativo dello scontrino fiscale, nonché la relativa data di emissione.

CAPO IV

Modalità di gestione e comunicazione delle iniziative

Art. 22

Modalità di gestione e comunicazione

1. Il Dipartimento provvede:

a) alla realizzazione e la gestione delle sezioni del sito *internet* necessarie allo svolgimento dell'iniziativa di cui ai Capi II e III;

b) alla realizzazione delle procedure informatiche necessarie:

1) alla verifica della validità dell'attività commerciale del rivenditore attraverso il controllo della partita IVA;

2) all'interscambio delle informazioni necessarie alla gestione dell'iniziativa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con i finanziatori aderenti;

3) allo svolgimento delle attività a carico dei rivenditori e dei finanziatori;

4) all'esercizio del controllo e del monitoraggio dell'iniziativa;

5) alla predisposizione dei rimborsi ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'articolo 21.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) ad effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa e delle risorse disponibili, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Art. 23

Attività del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. Per la realizzazione delle iniziative secondo le modalità stabilite dal presente decreto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi all'uopo individuati e designati senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, realizza e gestisce:

- a) le procedure informatiche necessarie all'accreditamento degli studenti di cui all'articolo 15, comma 1;
- b) gli aggiornamenti al sito internet www.istruzione.it, inserendovi una sezione specifica, denominata - Un c@ppuccino per un PC -, riferita all'iniziativa di cui al presente decreto e contenenti le condizioni commerciali dei finanziatori aderenti all'iniziativa;
- c) trasmissione delle informazioni necessarie al sito www.italia.gov.it.

Art. 24

Modalità di partecipazione all'iniziativa da parte di soggetti privati

1. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente decreto possono altresì contribuire soggetti privati anche per mezzo dei contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 25

Disposizioni finanziarie


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli relativi alla realizzazione dei progetti di cui al presente decreto si provvede rispettivamente:

- a) agli oneri di cui al Capo I con i fondi di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
- b) agli oneri di cui agli articolo 6, con i fondi di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
- c) agli oneri di cui all'articoli 17 e 22, con i fondi di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2005 - REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 19/01/2006 REG.1 FGL 96


IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Handwritten signature of Stefania Giannini, Minister for Innovation and Technologies.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Handwritten signature of Lucio Cordero, Minister of Education, University and Scientific Research.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Handwritten signature of Romano Prodi, Minister of Economy and Finance.

**Progetto *wireless* nelle università:
richiesta di cofinanziamento e progetto di massima**

Sezione 1 – Richiesta di cofinanziamento

Soggetto richiedente

Denominazione	
Sede	
Indirizzo postale	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	
Sito web	

Referente

Cognome e nome	
Telefono	
Fax	
e-mail	

Finanziamento richiesto

Per Hardware e software di connettività	
Per Hardware e software per servizi didattici e amministrativi	
Per Comunicazione e informazione agli studenti	
Totale	

Sezione 2 – Sintesi del progetto

Identificazione e descrizione breve del progetto

Nome progetto	
Finalità progetto ¹	
Date inizio e fine previste	

Risultati attesi dal progetto

Numero studenti iscritti ²	
Numero studenti raggiunti dal servizio ³	
Servizi <i>on line</i> che saranno resi disponibili ⁴	
Misure di sicurezza ⁵ previste	

Costi del progetto

Costo complessivo ⁶	_____
Costo medio per utente connesso ⁷	_____
Dettaglio costi ammissibili a finanziamento ⁸ : 1. Hardware e software di connettività	1. _____

¹ Descrivere brevemente il progetto (max 200 parole)

² Indicare il numero degli studenti regolarmente iscritti all'ateneo richiedente

³ Indicare il numero dei potenziali beneficiari del progetto proposto

⁴ Descrivere brevemente (max 200 parole) i servizi didattici e amministrativi *online* che saranno resi disponibili dal progetto, sia nuovi che già disponibili con collegamenti fissi

⁵ Descrivere brevemente le procedure previste per l'autenticazione / autorizzazione degli utenti e per la gestione degli accessi ad internet

⁶ Indicare il costo totale stimato del progetto

⁷ Indicare il rapporto Costo complessivo / Numero studenti raggiunti dal servizio

⁸ Devono essere presenti tutte e tre le voci

<p>2. Hardware e software per servizi didattici e amministrativi</p> <p>3. Comunicazione e informazione agli studenti</p>	<p>2. _____</p> <p>3. _____</p>
---	---------------------------------

Struttura finanziamento del progetto

A carico ⁹ :		
1. Università	1. _____	_____ %
2. Co-finanziamento richiesto	2. _____	_____ %
3. Privati	3. _____	_____ %
4. Altri (specificare)	4. _____	_____ %
		=====
		100.0 %

⁹ Indicare le quote del costo complessivo del progetto a carico dei soggetti elencati

Sezione 3 - Progetto di massima

Nome e descrizione del progetto

(max 1 pagina¹⁰)

Obiettivi e ambito del progetto

(max 2 pagine)

Finalità e risultati attesi dal progetto

(max 2 pagine)

Procedure di sicurezza

(max 2 pagine)

Disegno di massima della soluzione

(max 8 pagine)

Approccio e Piano di realizzazione

(max 4 pagine)

Risorse già disponibili

(max 1 pagina)

Iniziative e Piano di comunicazione

(max 2 pagine)

¹⁰ Per ogni pagina di testo si intendono non più di 8000 caratteri

--

Costi e fonti di finanziamento

(max 2 pagine)

--

Eventuali ulteriori informazioni

(max 1 pagina)

--